

**COMUNE DI CHIUDUNO  
PROVINCIA DI BERGAMO**

**CONVENZIONE – CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL  
CENTRO SPORTIVO COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2016 / 30/06/2021.**

A) SOGGETTI LIVIO - nato a Sarnico (BG) il 11/08/1971 - Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali del Comune intestato, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (codice fiscale n. 00278290168).

B) ----- nato a ----- (--) il ----- in qualità di titolare della Ditta ----- con sede in ----- codice fiscale -----.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni.

***PREMESSO***

Che l'Amministrazione Comunale intende offrire agli utilizzatori del Centro Sportivo un servizio che garantisca qualità e professionalità atto a promuovere lo sport e momenti di aggregazione;

Che con deliberazione consiliare n. del - esecutiva a' sensi di legge si approvava lo schema di convenzione/contratto per la concessione in uso del centro sportivo comunale;

- che con delibera di giunta comunale n. del - esecutiva a' sensi di legge - si individuavano i criteri per l'indizione dell'Asta pubblica per la concessione del Centro Sportivo Comunale;

- che con determina n. \_\_\_\_\_ del a firma del responsabile Settore Segreteria - Affari Generali si è proceduto all'indizione di gara;

- che a fronte della gara esperita, è risultata aggiudicataria la ditta.....

- che, per quanto attiene alla normativa antimafia, nei confronti della Ditta aggiudicatrice della concessione non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 e agli artt. 10, 10/bis e 10/quarter della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà fornita in data odierna dal Sig. ----- in qualità di titolare della medesima;

## TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Chiuduno, come sopra rappresentato e la Ditta ----- che di seguito prenderà il nome di "CONCESSIONARIO" - si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1)** Il Comune di Chiuduno - affida alla Ditta ----- che accetta, la gestione del Centro Sportivo Comunale composto dalle seguenti strutture:

**più corpi di fabbrica, qualificati come:**

**Bocciodromo coperto con n. 4 piste e locale bar/ristoro - locale ad uso gestori - magazzino pertinente - n. 2 tensostrutture polivalenti - campo di beach volley - palazzetto dello sport denominato " PALAVERDE" – locali caldaie – campo da calcio- locali spogliatoi e servizi per campi da gioco - Parco Giochi – Aree esterne verdi e non.**

**\* Solo se non attivo accordo separato con società sportiva per la manutenzione e gestione del campo di calcio. Attualmente detto accordo è operativo con la Società Atletico Chiuduno Asd.**

*Nella circostanza in cui non sia attivo o decada alcun accordo, la concessionaria, di concerto con l'assessore allo Sport, potrà stipulare un accordo separato con una società sportiva che dia le opportune garanzie, per la gestione e manutenzione del campo di calcio e dei locali annessi (spogliatoi e uffici. Le condizioni dovranno ottenere il parere favorevole della Giunta Comunale..*

I beni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario. Il tutto come meglio individuato dalla planimetria allegata che fa parte integrante del presente contratto di Concessione.

Il complesso delle attrezzature e strutture viene consegnato al Concessionario in comodato d'uso ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile. Al termine della concessione, il concessionario, ai sensi dell'articolo 1809 del cod. civ. dovrà restituire il complesso di beni in ottimo stato di conservazione. Dell'avvenuta consegna e constatazione verrà redatto specifico verbale a cura del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Chiuduno e del Responsabile del Settore Affari Generali.

Al concessionario verrà consegnato l'inventario dei beni di proprietà comunale in dotazione presso il Centro Sportivo Comunale.

L'inventario, da redigersi in doppio originale, sarà sottoscritto dal Concessionario e, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale e/o suo delegato.

*Al termine della concessione o in caso di recesso anticipato sarà redatto, dal responsabile del Settore Tecnico del Comune di Chiuduno, l'inventario a tale data, che sarà comparato con quello iniziale per verificare eventuali danni o mancanze imputabili al concessionario.*

**Art. 2)** La concessione di gestione avrà decorrenza dal **1 luglio 2016** e termine al **30 giugno 2021**.

Nel primo anno di gestione il comune di Chiuduno, all'esito di specifica verifica sulla conduzione dell'impianto, previo congruo preavviso, potrà recedere unilateralmente dal contratto senza riconoscere alcuna indennità, qualora ritenesse non corretta o non soddisfacente la gestione del concessionario.

La concessione potrà, altresì, essere revocata per ragioni di pubblica utilità.

Le tariffe di utilizzo delle strutture del Centro Sportivo Comunale saranno concordate tra il gestore del Centro Sportivo Comunale e l'Amministrazione Comunale, rimanendo esplicitamente inteso che:

a) la Giunta Comunale, annualmente, approverà e/o confermerà le tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive;

b) le tariffe saranno esposte agli utenti, in luogo visibile, a cura del concessionario;

c) il gettito delle tariffe per l'utilizzo dei campi, compete e viene riscosso direttamente a cura del concessionario;

d) il Comune di Chiuduno avrà diritto di utilizzare, **fino ad un massimo di 2000 ore annue**, tutte le strutture sportive. **Tali ore saranno** usufruibili dai gruppi e dalle associazioni di Chiuduno, con particolare attenzione a quelli sportivi, che operano nel settore giovanile.

Il Comune di Chiuduno, per la fruizione del monte ore, corrisponderà al concessionario una tariffa oraria di € 10,00 + I.V.A.. Verranno, comunque, pagate le ore effettivamente utilizzate.

e) Le associazioni e/o gruppi di Chiuduno, che utilizzeranno con continuità (almeno con cadenza settimanale) le strutture sportive, avranno diritto ad una riduzione del 30% sulle tariffe applicate dal gestore.

**Art. 3)** Il Concessionario, a garanzia del perfetto adempimento delle clausole di concessione, **produrrà**, prima della firma della presente convenzione, **cauzione anche nella forma di fidejussione bancaria o assicurativa** di €10.000,00.

Lo svincolo della cauzione avverrà al termine del rapporto contrattuale a seguito di atto ricognitivo del Responsabile del Settore Segreteria – Affari Generali in collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico.

**Art. 4)** Alla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà lasciare il locale libero da persone, cose ed eventuali terzi occupanti onde consentire la continuazione della gestione.

Lo sgombero dall'arredo e dal materiale presente all'interno del Centro sportivo, che non sia di proprietà del Comune, dovrà avvenire entro e non oltre il **10 Luglio 2021**.

Qualora, entro tale data, il Centro Sportivo, con relativo bar, non fosse stato liberato provvederà direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi sul gestore per le spese di trasloco e di deposito. In tale caso potrà incamerare direttamente la cauzione prestata dal gestore fatto salvo la richiesta di pagamento delle somme eccedenti.

## **BAR-RISTORO**

**Art. 5) Intestatario** della licenza di pubblico esercizio è il Concessionario in quanto Gestore del "BAR-RISTORO";

La licenza rimane correlata ai locali del Centro **non è cedibile a terzi** e non dà diritto alla corresponsione di indennità alcuna, a qualsiasi titolo, al termine di cessazione dell'attività da parte del Concessionario.

Il concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità circa inadempienze agli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, previdenziali, **erariali** ecc. correlati all'utilizzo di personale.

**Art. 6)** Il concessionario si obbliga ad applicare, nel bar del Centro Sportivo, prezzi che risultano in media con quelli applicati nel comune di Chiuduno da esercizi aventi le stesse caratteristiche di quello del centro sportivo.

Il comune eserciterà il controllo sul rispetto di tale indicazione.

**Art. 7)** Tutto quanto attiene alla gestione del "BAR-RISTORO" nonché il pagamento di tutte le tasse e imposte che gravano sullo stesso, saranno a totale carico del Concessionario.

**Art. 8)** L'utenza telefonica relativa al Bar, esistente, dovrà essere intestata al Concessionario subentrante entro quindici giorni dalla stipula del contratto e i relativi oneri saranno a totale carico del Concessionario. Per quanto attiene le forniture di energia elettrica la relativa utenza sarà intestata al Concessionario. Le attrezzature e/o impianti pertinenti l'attività del Bar-ristoro non possono essere depositati e/o installati presso altri locali.

## **BOCCIODROMO**

**Art. 9)** Il comune di Chiuduno concede al concessionario la gestione diretta del bocciodromo comprensivo di quattro campi coperti e riscaldati.

**E' compito del concessionario la "tiratura "dei campi di bocce.**

## **ZONE A VERDE CONNESSE ED AREE PEDONALI**

**Art. 10)** Sono a carico del Concessionario la cura e la pulizia delle zone a verde all'interno del Centro Sportivo Comunale, compreso il taglio dell'erba, pulizia passaggi pedonali (anche in caso di neve) per assicurare l'agibilità, raccolta e smaltimento dell'erba prodotta dalla manutenzione delle aree verdi.

## **CORRISPETTIVO**

**Art. 11)** Il comune, per l'adempimento di tutte le prestazioni previste nella presente convenzione, corrisponderà alla concessionaria un canone annuo *dato dalla somma tra il monte ore effettivamente utilizzato, di cui all'art. 2 comma d, e la percentuale di compartecipazione alle spese di gestione (Energia Elettrica - Gas e Acqua) determinata dalla gara di aggiudicazione, che dovrà essere compresa tra il 15% e il 25 %.* Il corrispettivo sarà versato semestralmente entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di scadenza, *con un primo acconto pari al 50% al 30 giugno, calcolato sul saldo dell'anno precedente, ed il consuntivo al 31 dicembre.*

## **RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**Art. 12)** I rapporti tra il Concessionario e il comune di Chiuduno dovranno essere improntati alla massima collaborazione.

### **(OBBLIGHI E PRESTAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO)**

**Art. 13)** Il Concessionario dovrà:

- a) Prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport e momenti di aggregazione;
- b) Promuovere corsi di addestramento e tutte quelle iniziative tendenti ad incrementare l'uso di tutti gli impianti presenti e futuri, rispettando in qualsiasi caso le ore a disposizione delle associazioni chiudunesi;
- c) Mettere a disposizione del Comune:
  - tutte le strutture del complesso comprese le attrezzature depositate nel Centro Sportivo, per tutte le manifestazioni sportive e culturali, previo avviso di almeno 07 (sette) giorni.
  - Tutti gli spazi adibiti a magazzino sotto la tribuna del palazzetto

- Il palazzetto ad uso gratuito per la manifestazione denominata Settembre Chiudunese, saranno rimosse solo le spese di gestione.

d) Consentire l'utilizzo di tutti i campi da gioco a società sportive o privati, senza privilegi e senza vincoli di alcun genere e natura, nel rispetto delle ore già programmate con l'amministrazione comunale e le associazioni chiudunesi.

Il concessionario, previa intesa con la Giunta Comunale, potrà aggiornare annualmente le tariffe con riferimento all'indice I.S.T.A.T.

E' data facoltà al concessionario di richiedere opportune garanzie prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, a tutti quei gruppi che faranno richiesta di utilizzo degli impianti sportivi con orari determinati e continuativi o che richiederanno ore fisse da concordare con l'amministrazione comunale

e) Consentire l'ulteriore utilizzo gratuito, per un numero massimo di 300 ore annue, delle strutture sportive agli alunni delle Scuole Elementari e Medie, all'interno dell'orario scolastico, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale

f) Aprire e chiudere il Centro Sportivo e l'area verde adiacente tutti i giorni con orario continuato salvo accordi diversi da definire con l'Amministrazione Comunale.

08.00 – 23.00—————periodo invernale (ottobre / Marzo)

08.00 – 24.00—————periodo estivo (aprile / settembre)

g) Raccogliere le prenotazioni per un razionale utilizzo degli impianti, tenendo appositi registri per singolo campo o impianto, da cui dovranno risultare la data e gli orari di utilizzo e il nominativo dell'Utente.

h) Condurre il servizio di ristorazione del Bar che, essendo soggetto alla disciplina delle autorizzazioni nei Pubblici Esercizi, dovrà avvenire nell'osservanza delle relative disposizioni di Legge.

i) Vigilare sotto personale responsabilità sull'operato dei sottoposti.

l) Mantenere un costante contegno riguardoso e corretto ed una condotta irreprensibile nei confronti dell'utenza.

m) Segnalare all'Amministrazione Comunale qualsiasi inconveniente, irregolarità, o manomissione riscontrata negli impianti, nonché denunciare alle competenti Autorità quei fatti che potrebbero costituire reato.

n) Reintegrare o mantenere i beni elencati nel verbale di Consegna che, da specifico riscontro, risultino essere deperite, asportate o danneggiate irreparabilmente per incuria o colpa personale provvedendovi entro 15 giorni dalla constatazione, fatta salva la possibilità di rivalsa dell'Amministrazione Comunale sul deposito cauzionale.

o) Eseguire la manutenzione ordinaria onde assicurare la piena e continua funzionalità degli impianti, nonché adottare le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose per evitare danni ai beni pubblici e privati, assumendone integralmente ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, sollevando l'Amministrazione Comunale.

p) esibire, se richiesta dall'amministrazione, l'elenco dei versamenti previdenziali ed assistenziali ed *erariali* degli ultimi tre mesi del personale in servizio.

q) garantire l'apertura e chiusura di tutte le strutture del Centro Sportivo Comunale compresi i locali adibiti a spogliatoio e l'accensione e spegnimento delle luci delle strutture stesse;

r) far trovare riscaldate le strutture sportive per consentire al meglio l'attività motoria.

s) La struttura del Palazzetto dello Sport detto: "Palaverde" potrà venire utilizzata anche per eventi non sportivi, legati principalmente a manifestazioni che si svolgono all'interno del "Palasettembre", sempre compatibilmente con le gare sportive già a calendario e con il benessere dell'Amministrazione Comunale, concordate con tempo congruo con il gestore. Per eventi di durata da 1 a 5 giorni la tariffa per l'utilizzo del "Palaverde" è forfettariamente determinata in euro 200,00 (duecento) oltre alla refusione delle spese di acqua, luce e metano. Per eventi che eccedono i 5 giorni, la tariffa è determinata in euro 75,00 per ogni giorno di utilizzo, oltre alla refusione delle spese di acqua, luce e metano. L'incasso di tali somme sarà effettuato dal gestore del Centro Sportivo Comunale. Prima dell'evento, l'organizzatore, dovrà presentare una cauzione nella forma della fideiussione bancaria e/o assicurativa, oppure mediante assegno circolare e/o versamento in contanti, a favore del gestore del Centro Sportivo Comunale, al fine di coprire eventuali danni arrecati alla struttura concessa. Il Palazzetto dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto che si trovava al momento della consegna delle chiavi.

#### **(ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO)**

##### **Art. 14)**

a) Tutte le spese relative al consumo di energia elettrica, gas metano, riscaldamento, acqua ed utenze in genere rimangono a carico della concessionaria.

b) La concessionaria dovrà stipulare Polizza Assicurativa sui rischi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi: la polizza deve coprire le responsabilità civile, la morte e l'invalidità permanente. Copia della Polizza Assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di Chiuduno.

#### **(MANUTENZIONE ORDINARIA)**

##### **Art. 15)**

Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti si intende:

- a) Manutenzione dei campi di bocce e pulizia Bocciodromo.
- b) Manutenzione campo da beach volley.
- c) Pulizia campi polivalenti (N° 2 ) e pulizia Palazzetto.
- d) Pulizia ambienti spogliatoi e servizi e disinfezione degli stessi.
- e) Tinteggiatura degli spogliatoi e servizi una volta all'anno con eventuale rifacimento di parte di intonaci interni.
- f) Riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti.
- g) Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e rubinetterie relative.
- h) Riparazione e sostituzione di parti accessorie di apparecchiature elettriche e idrauliche.
- i) Sostituzione di lampade, interruttori, valvole, apparecchi illuminanti.
- l) Sostituzione di tutte le parti mobili dei campi da gioco (reti, tabelloni, retine canestri, porte calcio a 5, pali pallavolo, ecc.).
- m) Mantenimento del parco verde attrezzato annesso al Centro Sportivo (potatura compresa), taglio dell'erba, pulizia vialetti, svuotamento cestini portarifiuti, sostituzione lampade, manutenzione giochi, è inteso che quanto sopra valga anche per il centro sportivo.  
L'acquisto delle attrezzature per la manutenzione sono a carico del concessionario
- n) Verniciatura periodica dei pali di ferro, dei cancelli di recinzione, di tutte le opere in ferro presenti.
- o) manutenzione ordinaria di caldaie ed impianti vari almeno una volta all'anno.
- p) qualora non sia assegnata ad una Società sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente Convenzione, fare la manutenzione del campo di calcio e dei locali annessi, taglio del manto erboso, soprattutto dovrà eseguire annualmente i trattamenti rigeneranti al fine di mantenere lo stesso in perfette condizioni;

**(DIVIETI)**

**Art. 16)**



Al Concessionario è fatto divieto di:

- a) Cedere in tutto o in parte la concessione a terzi.
- b) Applicare e praticare prezzi e tariffe superiori a quanto stabilito e concordato con l'Amministrazione Comunale.
- c) Apportare modifiche agli edifici e agli impianti senza il consenso scritto da parte dell'Amministrazione Comunale. Le stesse se autorizzate, rimarranno di proprietà comunale.
- d) *Chiudere o modificare gli allacci alle forniture Enel- Acqua- Gas- Telecom senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.***
- e) Utilizzare gli impianti per scopi e finalità diversi da quanto Stabilito dal presente Capitolato.
- f) Installare cartelli e striscioni pubblicitari, senza l'assenso scritto dell'Amministrazione Comunale. I proventi derivanti dall'installazione di cartelloni o altro materiale pubblicitario saranno interamente riscossi dall'amministrazione comunale, salvo accordi da sottoscrivere tra le parti.
- g) collocare nei locali del centro sportivo comunale, incluso il Bar, "apparecchi per il gioco d'azzardo lecito".

La Regione Lombardia per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP), ha emanato le seguenti leggi:

- la l.r. n. 8 del 2013
- la legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015 che modifica la l.r. n. 8 del 2013;

Per tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, Regione Lombardia ha disposto di vietare la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro 500 metri dai seguenti luoghi sensibili:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado
- luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose, e strutture destinate a servizi religiosi (artt. 70 e 71 della l.r. n. 12 del 2005, "Legge per il governo del territorio")
- impianti sportivi
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 2008)
- strutture ricettive per categorie protette
- luoghi di aggregazione giovanile
- oratori

Per "nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

La norma di riferimento è la d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2013, "Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito", pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 5 del 28 gennaio 2014.

Sono esclusi dal divieto:

- gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico prima della data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 1274 del 2013
- gli apparecchi che, successivamente alla data di pubblicazione sul BURL della delibera, siano oggetto di sostituzione, o l'uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data.

#### **(ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE)**

**Art. 17)** Qualora nel corso della gestione, il Comune realizzasse in loco altri impianti o strutture o, nel corso della concessione, si verificasse la disponibilità di altri impianti, la Concessione potrà essere estesa anche a questi, previo accordo con il Comune di Chiuduno.

#### **(ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)**

**Art. 18)** Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri:

- a) Manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti con esclusione di quello che si dovesse rendere necessario a causa di negligenze e incuria dell'appaltatore.
- b) Eventuali manutenzioni straordinarie delle strutture esistenti al Centro Sportivo.
- c) Spese di manutenzione straordinaria delle aree esterne alle strutture sportive.
- d) Spese di manutenzione straordinaria del parco giochi.
- e) Assicurazione contro gli incendi e per la copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà degli edifici e degli impianti e per l'uso che dei medesimi viene fatto.

#### **(DISPOSIZIONI GENERALI)**

**Art. 19)** Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità attinente il comportamento proprio e dei propri collaboratori/lavoratori inerente la gestione delle strutture di cui all'art. 1).

Il Concessionario si obbliga ad attuare nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive stabilite dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e -integrazioni. Il Concessionario assume l'obbligo di osservare e di fare osservare all'eventuale personale di servizio, le disposizioni previste dalla Legge, dai Regolamenti in vigore e che possono venire emanati durante il periodo di gestione.

E' fatto obbligo al Concessionario di presentare, almeno ogni 6 (sei) mesi copia dell'ultimo versamento dei contributi versati agli enti di pertinenza;

**Art. 20)** Le spese di ordinaria amministrazione sono a carico del Concessionario.

**Art. 21)** E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di effettuare sopralluoghi, da parte del personale comunale, per verificare il rispetto degli accordi.

A tal fine il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che il Tecnico Comunale e/o altro Funzionario od incaricato dall'Amministrazione Comunale effettuerà nel corso del periodo di gestione.

Qualora si rilevassero carenze nella gestione e/o manutenzione delle strutture del Centro Sportivo Comunale, il Comune di Chiuduno formalizzerà ipotesi di inadempimento contrattuale a carico del concessionario.

A seguito di nr. 3 richiami scritti, è data facoltà all'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto di gestione del Centro Sportivo Comunale.

Il Concessionario presenterà all'Assessorato allo Sport, relazione annuale sulla gestione del Centro Sportivo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

L'Amministrazione Comunale, intendendo sviluppare appieno le potenzialità del Centro Sportivo Comunale, potrà contribuire, sotto forma di patrocinio, in parte alle spese per l'organizzazione delle manifestazioni organizzate dal concessionario in collaborazione con le forze sociali, culturali e sportive del paese.

L'Amministrazione Comunale effettuerà una rilevazione della qualità dei servizi erogati nell'ambito della gestione del centro sportivo comunale con cadenza almeno semestrale, al fine di verificare la soddisfazione dei cittadini per i servizi offerti. Detta rilevazione potrà essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale per eventuali contestazioni al gestore.

**Art. 22)** L'attività del Centro Sportivo non potrà essere sospesa per nessun motivo, salvo che:

a) Per chiusura autorizzata dal Comune in particolari periodi dell'anno.

b) Per comprovate necessità di gestione. In tal caso il gestore dovrà dare immediata comunicazione scritta al Comune. Ogni sospensione del servizio di gestione, oltre quanto stabilito, anche se causata da forza maggiore, non comporterà indennizzi di sorta da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di sospensione o abbandono del Centro Sportivo senza motivazione, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere senza preavviso, il Contratto di gestione e sostituire il Concessionario, senza diritto per quest'ultimo di chiedere al Comune indennità o compensi di sorta, per la anticipata risoluzione del Contratto di gestione, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile.

**Art. 23)** Per tutte le strutture date in concessione è vietato la sub concessione anche temporaneo a terzi.

**Art. 24)** Il Concessionario nel caso in cui l'Amministrazione Comunale effettuasse negli anni 2016-2021 interventi di ristrutturazione sia degli immobili dati in concessione, sia delle strutture adiacenti, nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale per i disagi conseguenti.

**Art. 25)** Per quanto non previsto nel presente contratto di concessione si rinvia alle norme e alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

**Art. 26)** Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la registrazione della presente Concessione, sono a carico del Concessionario, nessuna eccettuata od esclusa.

**Art. 27)** Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, si conviene di ricorrere al giudizio insindacabile di tre arbitri esperti in materia, nominato uno dall'Amministrazione Comunale, uno dal Concessionario ed il terzo nominato dalla Commissione Comunale dello Sport. Le spese di giudizio saranno determinate dal collegio. La decisione del collegio arbitrale sarà inappellabile.

**Art. 28)** Il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Chiuduno ogni anno ed entro il 30/09 il Bilancio Consuntivo.

P. IL COMUNE \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_